

## **Articolo settimanale Fondazione Studi del 15 gennaio 2021**

### **Sostegno alla genitorialità**

La legge di Bilancio per il 2021 prevede interventi a sostegno alla genitorialità lungo due direttrici: da una parte vengono disposte misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dall'altra misure economiche. Relativamente alla prima misura la legge interviene aumentando i giorni di congedo obbligatorio fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. In particolare, la durata suddetto congedo, per le sole nascite e le sole adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2021, sarà elevato da 7 giorni a 10 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa. Tale obbligo vale anche in caso di decesso perinatale. Come in precedenza, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per quanto riguarda il sostegno economico alle famiglie, la legge di Bilancio rifinanzia l'assegno di natalità. La misura (meglio conosciuta come Bonus Bebè e già operativa) viene riconosciuta anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La prestazione, verrà rideterminata, nell'importo da apposito decreto interministeriale e sarà modulata, su nuove soglie di ISEE pur nel rispetto dell'accesso universale. Se verranno confermate le modalità in essere al 2020 l'assegno sarà riconosciuto a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Alle madri disoccupate, o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, sarà concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplinerà i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso. Tutte le informazioni sono contenute nella circolare n.1/21 redatta da Fondazione studi Consulenti del lavoro.